



OSSERVATORIO NAZIONALE
ANTI RICICLAGGIO

Procedura di Autovalutazione del Rischio

**Il D.LGS 231/2007 alla luce del recepimento della IV e V Direttiva
antiriciclaggio**

Applicazione delle Regole tecniche nello studio professionale

Anna Rita Costa

Commissione Antiriciclaggio Odcec Perugia

Segretario Generale O.N.A.R. - Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio

Procedura di Autovalutazione del Rischio

GLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Gli Organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente promuovono e controllano l'osservanza, da parte dei Professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi, degli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio.

L'art. 11, co. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dispone che

➤ **sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche**, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali

Procedura di Autovalutazione del Rischio

GLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

- **garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza**
- **sono sentiti dalla UIF** ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, co. 4, lettera e) che li riguardino
- **sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti** in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”

Procedura di Autovalutazione del Rischio

LE REGOLE TECNICHE

disciplinano le procedure, le metodologie di analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e fdt cui i professionisti si espongono nello svolgimento della propria attività.

Sono state approvate dal CN il 16 gennaio 2019 previo parere del CSF(Comitato Sicurezza Finanziaria) datato 11-12-2018

Sono vincolanti per gli iscritti dal 01-01- 2020 ed operative entro il 30-04-2020

Le Regole Tecniche sono vincolanti anche per le Autorità di controllo

Procedura di Autovalutazione del Rischio

LE REGOLE TECNICHE

Il Cndcec ha emanato tre regole tecniche:

- **la regola tecnica n.1** è relativa alla autovalutazione del rischio cui si espone il professionista nell'esercizio dell'attività professionale e in quanto destinatario della normativa
- **la regola tecnica n.2** riguarda la procedura da adottare per l'adeguata verifica della clientela
- **la regola tecnica n.3** disciplina la conservazione di dati, documenti ed informazioni

Il Cndcec successivamente alle regole tecniche, nel 2019 ha emanato **le linee guida, che hanno valore meramente esemplificativa delle regole tecniche e non sono vincolanti.**

I soggetti destinatari delle regole tecniche e delle linee guida sono gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Procedura di Autovalutazione del Rischio

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del Rischio

Procedura di Autovalutazione del Rischio

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Capo IV ARTT.15-16 DLGS 231/2007

INTEGRATI E MODIFICATI DAL DLGS 90/2017

ART. 15 Analisi e valutazione del rischio

ART. 16 Procedure di mitigazione del rischio

Procedura di Autovalutazione del Rischio

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione **dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati**, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività i soggetti destinatari della normativa.

Procedura di Autovalutazione del Rischio

ADOZIONE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

I soggetti obbligati, **adottano procedure oggettive e coerenti**, rispetto ai criteri e alle metodologie previste dalla normativa, al fine di effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in cui possono incorrere.

Procedura di Autovalutazione del Rischio

NUOVA TERMINOLOGIA E NUOVI ADEMPIMENTI

Con le regole tecniche, in particolare con la numero 1, viene introdotto il concetto di

RISCHIO INERENTE = rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi

VULNERABILITA' = adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi

RISCHIO RESIDUO = rischio residuale dopo aver valutato il rischio inerente e la vulnerabilità.

Rischio residuo che deve essere gestito e mitigato con azioni correttive.

Procedura di Autovalutazione del Rischio

COSA E' CAMBIATO RISPETTO ALLA NORMATIVA PRECEDENTE ?

E' cambiato l'approccio metodologico per la valutazione del rischio.

PRIMA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO basata su un approccio di compliance che comportava un rischio di non conformità con conseguenti sanzioni giudiziarie o amministrative

OGGI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO basata su un approccio di risk management che deriva da un obbligo normativo, in cui il rischio di riciclaggio è inteso come il rischio di coinvolgimento – anche inconsapevole - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio: la natura; la scala dimensionale; la differenziazione e la complessità dei settori di business; il volume e l'ammontare delle transazioni effettuate; la tipologia di clientela; etc

Procedura di Autovalutazione del Rischio

I professionisti destinatari della normativa effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

Procedura di Autovalutazione del Rischio

A tal fine i professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile.

Il Responsabile antiriciclaggio eventualmente nominato è una figura che assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Procedura di Autovalutazione del Rischio

Per la valutazione del **RISCHIO INERENTE** , della **VULNERABILITA'** e la determinazione del **RISCHIO RESIDUO**, la Regola Tecnica 1 ci fornisce i parametri come da tabella successiva

RILEVANZA	VALORE DELL'INDICATORE DI INTENSITA'
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Procedura di Autovalutazione del Rischio

Nella valutazione del **RISCHIO INERENTE** i valori da 1 a 4 devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
4. servizi offerti

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

Procedura di Autovalutazione del Rischio

LA VULNERABILITA'

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali **VULNERABILITA'**, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati.

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia di azioni tassativamente individuate:

1. formazione
2. organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
3. organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
4. organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

Il livello di VULNERABILITA' é determinato dalla media aritmetica dei valori ad essi attribuiti.

Procedura di Autovalutazione del Rischio

VULNERABILITA'

RILEVANZA	VALORE NUMERICO
NON SIGNIFICATIVA PER PRESIDI COMPLESSI E STRUTTURATI	1
POCO SIGNIFICATIVA PER PRESIDI ORDINARI	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA PER PRESIDI LACUNOSI	3
MOLTO SIGNIFICATIVA PER PRESIDI ASSENTI	4

Procedura di Autovalutazione del Rischio

RISCHIO RESIDUO

La determinazione del RISCHIO INERENTE e della VULNERABILITA' consentono di individuare e misurare il **RISCHIO RESIDUO**.

Ciò avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, opportunamente ponderati:

- ponderazione del 40% per il rischio inerente
- Ponderazione del 60% per la vulnerabilità

Si evidenzia che la VULNERABILITA' ha rilevanza maggiore nella determinazione del livello di RISCHIO RESIDUO

Procedura di Autovalutazione del Rischio

RISCHIO INERENTE (PONDERAZIONE 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4,0
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3,0	3,6
	Poco significativo	1,4	2,0	2,6	3,2
	Non significativo	1,0	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		VULNERABILITA' (COEFFICIENTE PONDERAZIONE 60%)			

Procedura di Autovalutazione del Rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1-1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6-2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6-3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

Procedura di Autovalutazione del Rischio

AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo che devono ridurre e gestire il rischio inerente e la vulnerabilità. Azioni che saranno diversificate a seconda del fattore o fattori più o meno determinanti del rischio residuo.

La regola tecnica n.1 prevede obbligatoriamente che:

- per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente

Procedura di Autovalutazione del Rischio

MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nell'ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio rileva altresì la formazione del personale con carattere di programmazione e permanenza

PERIODICITA' DELLA AUTOVALUTAZIONE

I professionisti effettuano l'autovalutazione del rischio con periodicità TRIENNALE, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità di controllo e degli organismi di autoregolamentazione.